

Il trattamento dei dati per i professionisti

di Elena Clarke

La nuova disciplina sulla **privacy**, entrata in vigore dal 1° gennaio 2004, oltre a raccogliere in un unico contesto semplificato le molte disposizioni previgenti, introduce una serie di **modifiche** volte da un lato a **semplificare gli adempimenti** previsti in materia di informativa, consenso e notificazione, dall'altro a prescrivere l'adozione di **nuove misure minime di sicurezza**, specialmente in **ambito informatico**. La disciplina dovrà essere applicata da tutti coloro che trattino dati personali e, in tale ambito soggettivo, sono compresi anche i professionisti.

I **professionisti dell'area economico-contabile non sono soggetti all'obbligo** di ricevere il **consenso** da parte dell'**interessato**, né ad assolvere agli adempimenti di **notificazione** e di **autorizzazione** da parte dell'Autorità garante, sempreché i dati trattati non esulino dalla normale attività lavorativa. Sono invece **obbligati**, tra l'altro, ad adeguarsi **entro il 30 giugno 2004** alle **misure minime di sicurezza** previste dal codice.

Il codice in materia di protezione dei dati personali (introdotto con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) (1) è legge vigente dal 1° gennaio 2004. In prossimità della scadenza del 30 giugno prevista per l'adozione delle misure minime di sicurezza, sembra opportuno fornire qualche chiarimento sugli aspetti più delicati.

Si sottolinea che la maggior parte delle difficoltà interpretative deriva da una normativa che individua i soggetti obbligati a determinati adempimenti con riferimento alla tipologia ed alla modalità di trattamento dati. Ciò significa che non è possibile fornire indicazioni valide per tutte le aziende o per tutti i professionisti, in quanto ogni soggetto potrebbe utilizzare tipologie di dati differenti rispetto ad un altro.

Il primo passo da compiere, dunque, per orientarsi nel complesso panorama della *privacy*, è quello dell'identificazione dei dati soggetti a trattamento e delle modalità con cui tali dati sono trattati (con o senza l'ausilio di strumenti informatici).

Nel ricostruire la disciplina, si forniscono indicazioni per gli operatori dell'area economico-contabile riguardo agli obblighi relativi al trattamento dati correlati unicamente alla loro ordinaria attività.

Principali termini utilizzati dal legislatore

È indispensabile, ai fini della chiarezza espositiva, riportare in apertura i principali termini utilizzati dal legislatore.

Trattamento

Per trattamento si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati personali, anche se non registrati in una banca dati. In sostanza, la raccolta e la conservazione di dati personali assumono sempre rilievo, sia se effettuate su carta, sia se effettuate mediante computer.

Dati personali

Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica,

Elena Clarke - Fondazione Luca Pacioli

Nota:

(1) In I Quattro Codici della Riforma Tributaria big, Cd-rom, IPSOA.

ente od associazione, identificati. È dato personale anche quello relativo a uno dei soggetti indicati non identificato (ad esempio, senza indicazione del nome e cognome), ma tuttavia identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Nell'ambito della amplissima categoria dei dati personali (qualunque informazione), vanno distinte alcune informazioni che, per la loro delicatezza, ricevono una particolare tutela: i dati sensibili e quelli giudiziari.

Dati sensibili

Per dati sensibili, si intendono i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Dati giudiziari

Per dati giudiziari si intendono i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale, nonché i dati idonei a rivelare la qualità di imputato ed indagato.

Soggetti che effettuano il trattamento dei dati

Il trattamento dei dati può coinvolgere, oltre al soggetto obbligato per legge, anche altri soggetti che, in ausilio del soggetto obbligato, collaborano agli adempimenti relativi. La legge distingue in proposito le seguenti figure.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono (anche unitamente ad altro titolare) le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Accanto alla figura del titolare del trattamento, definita direttamente dalla legge, sono individuabili

due altre figure solo eventuali, traendo esse origine da un atto di nomina facoltativo.

Responsabile del trattamento

Il responsabile del trattamento è la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dati personali.

Incaricati del trattamento

Gli incaricati del trattamento sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare e dal responsabile sotto la loro diretta vigilanza e responsabilità.

Nel caso si avvertisse l'esigenza di provvedere alla nomina di tali figure facoltative, sarà necessario che il titolare del trattamento dei dati personali specifici per iscritto i compiti ad essi affidati (art. 29, comma 4, del

codice) e, per quanto riguarda gli incaricati, l'ambito del trattamento consentito (art. 30, comma 2).

Regole generali per il trattamento dei dati

Modalità di trattamento dei dati

La modalità di trattamento dati rimane invariata rispetto alla precedente disciplina stabilita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675 all'art. 9 che viene riprodotto pressoché integralmente nel nuovo art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003.

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

I dati personali che non vengono trattati in conformità a tale disciplina non possono essere utilizzati.

Nell'ambito della vasta categoria dei dati personali vanno distinte alcune informazioni che, per la loro delicatezza, ricevono una particolare tutela: i dati sensibili e quelli giudiziari.

Tutti i professionisti sono chiamati ad osservare le regole previste per il trattamento dei dati.

Informativa sulla «privacy»

Rimane confermato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, l'obbligo di informativa nei confronti dell'interessato che fornisca i propri dati personali sulle finalità e modalità del trattamento dati, sulla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dati, sulle conseguenze di un eventuale rifiuto a fornire dati, sull'eventuale comunicazione dei dati ai terzi ed il loro ambito di diffusione. Inoltre, l'interessato deve essere informato sul diritto di accesso ai dati che lo riguardano, cioè sulla possibilità di ottenerne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003).

Tra le novità del codice *privacy* è adesso consentito che l'informativa sia resa per iscritto o anche, in forma orale.

Tutti i professionisti sono obbligati a fornire l'informativa sulla *privacy*.

Consenso al trattamento dei dati

Successivamente alle informazioni ricevute sui propri diritti, affinché i dati possano essere trattati lecitamente, è necessario che l'interessato fornisca il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003.

In deroga a tale regola di generale applicazione, l'art. 24 del D.Lgs. n. 196/2003 prevede alcune ipotesi in cui il trattamento dei dati personali può essere effettuato senza che sia necessario raccogliere il consenso.

Tra queste, si segnala che la raccolta del consenso non deve essere effettuata «quando il trattamento sia necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato».

Tenuto conto che il rapporto professionale ha natura contrattuale, si ritiene che nella generalità dei casi i professionisti dell'area economico-contabile non siano tenuti a richiedere il consenso dell'interessato.

Adempimenti nei confronti dell'Autorità garante Autorizzazione al trattamento dei dati

In taluni casi, la raccolta dei dati personali, sensibili e giudiziari, deve essere notificata all'Autorità garante.

Il Garante ha rilasciato alcune autorizzazioni generali relative a particolari categorie di titolari o a specifici trattamenti di dati (2) (art. 40). Pertanto, il titolare del trattamento di dati che rientri nell'ambito di applicazione di una delle autorizzazioni generali non è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Garante. In particolare, sono state prorogate, con deliberazione del 24 giugno 2003 (3), le 7 autorizzazioni generali (4) rilasciate dal Garante che avranno efficacia fino al 30 giugno 2004.

La raccolta del consenso al trattamento dei dati non è necessaria quando il trattamento sia necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato stesso.

Note:

(2) Il Garante, nella Relazione al Parlamento 1997, ha così motivato il ricorso alle autorizzazioni generali: «a) le autorizzazioni per categorie o collettive permettono all'organo di garanzia di svolgere la

propria azione di tutela con organicità, procedendo attraverso ampie aggregazioni di attività omogenee e rivolgendosi non più in maniera frammentaria e parcellizzata a singoli soggetti, ma ad intere categorie. La generalità dell'approccio valorizza lo strumento autorizzativo, che da provvedimento di disciplina di specifiche situazioni diviene una fonte di regolamentazione più ampia di interessi di rango quasi-normativo; b) tale metodo conferisce alla formula autorizzatoria la possibilità di individuazione di momenti unitari, che rendono agevole e snella la salvaguardia di principi inderogabili connessi ai dati sensibili; c) l'autorizzazione collettiva non soltanto si ispira ai principi di snellimento dell'azione amministrativa, ma comporta una notevole semplificazione degli adempimenti spettanti ai soggetti preposti al trattamento e incide positivamente sui loro profili economici, implicando un risparmio nei costi di gestione».

(3) In G.U. n. 191 del 19 agosto 2003.

(4) Le autorizzazioni generali, nello specifico, sono:

- autorizzazione n. 1/2002 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro;
- autorizzazione n. 2/2002 al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;
- autorizzazione n. 3/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte di organismi di tipo associativo e delle fondazioni;
- autorizzazione n. 4/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte di liberi professionisti;
- autorizzazione n. 5/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari;
- autorizzazione n. 6/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati;
- autorizzazione n. 7/2002 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici.

I professionisti dell'area economico-contabile sono interessati a talune di queste autorizzazioni generali:

— autorizzazione n. 1/2002 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro;

— autorizzazione n. 4/2002 al trattamento dati sensibili da parte dei liberi professionisti.

Pertanto, i professionisti dell'area economico-contabile che trattino dati rientranti nell'ambito di applicazione di una delle predette autorizzazioni generali, non sono tenuti a richiedere altra autorizzazione al Garante.

Notificazione al Garante

L'art. 37 del codice identifica i casi in cui deve essere effettuata la notificazione al Garante, limitando l'onere a particolari casi di trattamento di dati sensibili (specie se sanitari) con determinate modalità d'uso, di dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti alla

profilazione dei consumatori, o in relazione a procedure di selezione del personale e ricerche di marketing, nonché in ipotesi di utilizzo di informazioni commerciali e relative alla solvibilità.

Con provvedimento del 31 marzo 2004 e i successivi chiarimenti del 23 aprile 2004, l'Autorità garante ha ulteriormente ridotto i casi in cui è necessario provvedere alla notifica.

In sintesi, l'obbligo di notificazione sopravvive esclusivamente per quelle tipologie di dati (in realtà molto limitate) che per loro natura rivestono una particolare delicatezza.

I professionisti dell'area economico-contabile non risultano compresi tra i soggetti tenuti all'adempimento.

Obblighi e misure di sicurezza

Particolarmente stringenti risultano le nuove misure di sicurezza, poste a tutela dei dati personali, stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003.

Innanzitutto l'art. 31 individua gli obblighi di sicurezza a carico del titolare del trattamento in una generale indicazione di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati sottoposti a trattamento.

Più specificamente, al capo II, del titolo V, artt. 33, 34, 35, 36, vengono stabilite nel dettaglio le misure minime di sicurezza che è necessario adottare al fine di assicurare un livello minimo di protezione dei dati.

Trattamenti effettuati con strumenti elettronici

In caso di trattamenti effettuati attraverso l'ausilio di strumenti elettronici vengono prescritte (art. 34) le seguenti misure minime di sicurezza:

— autenticazione informatica;

— adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

— utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

— aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

— protezione degli strumenti

elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

— adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

— tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;

— adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

Trattamenti effettuati senza strumenti elettronici

Per quanto riguarda il trattamento di dati personali effettuato senza il ricorso a strumenti elettronici, le misure minime di sicurezza devono essere adottate nei modi previsti dall'allegato b) del D.Lgs. n. 196/2003 (disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza) e concernono (art. 35):

— aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

— previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

I professionisti dell'area economico-contabile che trattino dati sensibili nei rapporti di lavoro, rientranti nell'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali, non sono tenuti a richiedere altra autorizzazione al Garante.

— previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Misure di sicurezza minime

Le misure di sicurezza minime debbono essere adottate entro i seguenti termini:

- entro il 1° gennaio 2004, per le misure minime di sicurezza già previste dalla precedente normativa;
- entro il 30 giugno 2004, per le misure minime di sicurezza di nuova istituzione.

Proroga per l'adeguamento degli strumenti informatici

È possibile richiedere una proroga al 1° gennaio 2005 per l'adeguamento degli strumenti informatici alle misure minime di sicurezza (art. 180 del codice sulla *privacy*).

La proroga può essere richiesta esclusivamente da parte dei titolari di trattamento che, alla data

di entrata in vigore del codice, il 1° gennaio 2004, disponevano di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentivano in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di sicurezza. In tal caso dovrà predisporre un documento nel quale siano analizzate le motivazioni che inducono a richiedere la proroga. Il documento, predisposto a data certa entro il 30 giugno 2004, dovrà essere conservato presso la propria sede.

I professionisti dell'area economico-contabile devono adeguarsi alle misure minime di sicurezza o, alternativamente, richiedere la proroga, entro il 30 giugno 2004.

Documento programmatico sulla sicurezza

Tra le misure minime di sicurezza previste per il trattamento dati sensibili e giudiziari con l'ausilio di strumenti informatici rientra la redazione di un documento programmatico sulla sicurezza (DPS). Il DPS deve contenere, principalmente, le informazioni relative ai dati trattati ed alle modalità di trattamento, l'analisi dei rischi che incombono sui dati e le misure adottate per evitarne la dispersione o la distruzione anche accidentale.

Con parere del 22 marzo scorso il Garante ha concesso come termine per la redazione del DPS il 30 giugno 2004; dal 2005 il documento dovrà essere redatto o aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

Con lo stesso parere del 22 marzo, a fronte di perplessità sorte da più parti, l'Autorità ha provveduto a delimitare l'ambito di applicazione dell'obbligo di redazione del DPS, stabilendo che sono tenuti all'adempimento coloro che «trattano dati sensibili e/o giudiziari con l'ausilio di strumenti elettronici».

Nonostante i chiarimenti forniti dal Garante, non risulta agevole definire se, per la categoria degli operatori economico-contabili, sia obbligatoria la redazione del DPS. Dall'analisi dei dati oggetto di trattamento da parte dei commercialisti non sembrerebbe ravvisarsi il trattamento di dati sensibili e/o giudiziari con l'ausilio di strumenti informatici. Taluni hanno tuttavia avanzato delle perplessità a proposito delle seguenti tipo-

logie di dati trattati all'interno della dichiarazione dei redditi (trasmessa per via telematica):

1. spese mediche
2. destinazione dell'8 per mille.

In merito al primo punto riteniamo che le spese mediche non possano essere ritenute dato sensibile in quanto non riconducibili alla patologia del contribuente, ma semplicemente e genericamente ad un importo versato.

Per quanto attiene all'analisi del secondo punto, riteniamo anche in questo caso che i dati relativi alla destinazione dell'otto per mille non possano essere considerati dati sensibili. Infatti, sembra che nella fattispecie possa ravvisarsi esclusivamente una destinazione di risorse allo Stato piuttosto che ad una confessione religiosa, senza che alla stessa destinazione possa ricondursi in nessun modo una manifestazione di convinzione religiosa. In attesa che l'Autorità fornisca chiarimenti in merito, potrebbe essere opportuno ugualmente provvedere all'adempimento entro il 30 giugno al fine di precostituirsi una prova della dovuta diligenza nella predisposizione delle misure di sicurezza, da utilizzare nel caso di eventuali pretese risarcitorie per la

Il codice sulla «privacy» individua gli obblighi di sicurezza a carico del titolare del trattamento in una generale indicazione di ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati sottoposti a trattamento.

violazione degli obblighi di sicurezza, di cui all'art. 31 del codice *privacy* («obblighi di sicurezza»).

«Privacy» e bilancio

La nuova disciplina sulla *privacy* ha riflessi anche sulla redazione dei bilanci. Infatti, il punto 26 dell'allegato b) del codice dispone che «il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico». In altre parole, nella relazione accompagnatoria al bilancio di esercizio deve darsi notizia dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Circa tale adempimento con riferimento al bilancio relativo all'esercizio 2003, l'Autorità garante con parere del 22 marzo 2004, ha chiarito quanto segue:

— i soggetti tenuti nel passato a predisporre o aggiornare il DPS e che per il 2004 possono aggiornarlo entro il 30 giugno 2004 dovranno applicare la

disposizione del punto 26 sopra citata già a partire dalla relazione sul bilancio di esercizio per il 2003. Nel caso in cui abbiano già provveduto all'aggiornamento del DPS per il 2004, senza attendere la data del 30 giugno, dovranno darne notizia nella relazione accompagnatoria al bilancio. Viceversa,

qualora non avessero ancora redatto il DPS, dovranno indicare l'avvenuto aggiornamento del DPS per l'anno 2003 ed indicare sinteticamente che si provvederà ad aggiornare il DPS entro il 30 giugno 2004;

— i soggetti tenuti per la prima volta a redigere il DPS nel 2004 (entro il 30 giugno) non devono indicare nella relazione alcunché se il DPS 2003 o 2004 non sono stati adottati. I medesimi soggetti, qualora alla data in cui predispongono la relazio-

ne accompagnatoria abbiano già redatto il DPS 2004, indicheranno invece tale circostanza. Essi potranno, infine, indicare facoltativamente quanto eventualmente già fatto nel 2003 e, sempre facoltativamente, l'aggiornamento 2004 *in itinere*.

La nuova disciplina sulla «privacy» ha riflessi anche sulla redazione dei bilanci, in quanto il codice dispone che il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio di esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.

LIBRI

Fisco 2004



Fisco 2004 è la nuova Guida operativa Ipsoa che illustra **tutta la materia fiscale in un unico volume**, fornendo al professionista un quadro completo ed esaustivo delle novità fondamentali introdotte dalle recenti riforme fiscali e societaria e indicazioni precise sugli adempimenti tributari.

Il volume è suddiviso in due parti:

- la prima parte è dedicata alle imposte e agli istituti che caratterizzano la materia fiscale;
- la seconda parte è riservata all'analisi di 34 categorie di imprese e professioni.

L'opera, di facile ed immediata consultazione attraverso l'utilizzo di schemi pratici, esemplificazioni e una ricca casistica opportunamente evidenziati nel testo, diventa un utile strumento per risolvere qualsiasi problematica fiscale e non solo.

Completa il volume il Cd-Rom IRES e Riforma

Societaria contenente un'ampia selezione della più autorevole dottrina pubblicata dalle riviste Ipsoa in tema di riforma fiscale e riforma del diritto societario.

Attraverso accurati indici analitico, sistematico, per Autore e per Rivista, è possibile consultare circa 200 interventi, che consentono di approfondire le tematiche più complesse e controverse.

I edizione, IPSOA 2004, € 71,50,
Collana Guida Operativa

Per informazioni o per l'acquisto

- Servizio Informazioni Commerciali Ipsoa
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- Agente Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)
- www.ipsoa.it